



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ATTO N° 24 DEL 13/12/2021

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO: MODIFICA D. S. N. 21/2021 "MODALITA' OPERATIVE DI VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - ART. 9-QUINQUIES, COMMA 5, DEL D.L. 52/2021".

IL SINDACO

OGGETTO: Premesso che:

Il D.L. 21.09.2021, n. 127 "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*", contiene le disposizioni finalizzate a garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus e a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

La legge 165/2021 ha convertito in legge il, suddetto decreto con modificazioni, e in particolare:

All'articolo 1 capoverso art. 9-quinquies:

al comma 5 al quarto periodo sono stati aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro»;

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa). -
1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente:

«Art. 9-novies (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa). - 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»

Art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale). - 1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»;

L'art. 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, così come introdotto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, ha esteso l'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 anche al personale della polizia locale e ha disposto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del predetto personale;

Considerato che a seguito delle illustrate novelle normative occorre modificare la D. S. n. 21 del 13/10/2021 "Modalità operative di verifica del possesso della certificazione verde covid-19 - art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. 52/2021";

DETERMINA

MODIFICARE la D. S. n. 21 del 13/10/2021 "Modalità operative di verifica del possesso della certificazione verde covid-19 - art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. 52/2021" come di seguito:

Sostituire la disposizione sotto la lettera g) come segue:

g) I dipendenti possono consegnare copia della propria certificazione verde COVID-19 al Responsabile del Settore "Finanziario e Personale", per tutta la durata della relativa validità sono esonerati dai controlli da parte del personale preposto al momento dell'accesso nella sede comunale e negli altri luoghi di lavoro. Il Responsabile Settore "Finanziario e Personale" consegna al personale incaricato di verificare il possesso della certificazione l'elenco dei dipendenti esonerati dai controlli indicando a fianco di ciascuno la data in cui scade l'esonero di esibire la certificazione verde COVID-19.

Inserire dopo la lettera l) la seguente disposizione:

l-1) La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dalla normativa in materia e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Inserire dopo la lettera o) la seguente disposizione:

o-1) Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso questo comune si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere m) n) e o) .

Dopo la lettera u) inserire le seguenti disposizioni:

u-1) Dal 15 dicembre 2021 tutto il personale della Polizia Locale, salvo quello che rientri nelle categorie escluse dall'obbligo vaccinale, dovrà produrre al Responsabile del Settore "Finanziario e Personale" la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione del medico di medicina generale che non sussiste l'obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 costituisce requisito essenziale.

u-2) il Responsabile del Settore "Finanziario e Personale" è incaricato di verifica immediatamente l'adempimento all'obbligo acquisendo le informazioni necessarie, anche avvalendosi della Piattaforma nazionale DIGITAL GREEN CERTIFICATE (Piattaforma nazionale – D.G.C.).

u-3) Nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-COV-2 o la richiesta di vaccinazione, il Responsabile del Settore "Finanziario e Personale" invita, senza indugio, l'interessato a produrre entro cinque giorni:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione
- l'attestazione del medico di medicina generale che non sussiste l'obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito
- l'insussistenza, per altri motivi, dei presupposti dell'obbligo vaccinale.

In pendenza del termine di 5 giorni, nonché di quello di 20 giorni di cui alla lettera c), il personale potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde COVID-19 "base", con l'applicazione di quanto previsto nella D. S. n. 21 del 13/10/2021 in caso di mancato possesso o mancata esibizione della certificazione.

u-4) In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Responsabile del Settore "Finanziario e Personale" invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

u-5) In caso di mancata presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Responsabile del Settore "Finanziario e Personale" invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

u-6) In caso di mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure dell'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ovvero della richiesta di vaccinazione, il Responsabile del Settore "Finanziario e Personale", accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione decorre dalla notifica ed è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

u-7) Nel periodo di sospensione:

- al dipendente non è dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque

denominati, di carattere fisso e continuativo o di carattere accessorio o indennitario;

- le giornate di sospensione non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie;
- non è consentito di usufruire di istituti di assenza legittima;
- al dipendente sono temporaneamente ritirati la tessere di riconoscimento, la placca, l'arma in dotazione e le manette.

u-8) Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione da parte del Prefetto di Agrigento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 5 e 6 dell'art. 4-ter. Più precisamente violazione di tale obbligo è punito con la sanzione del pagamento di una somma da € 600,00 a € 1.500,00, fermo restando le eventuali conseguenze disciplinari;

La comunicazione al Prefetto di Agrigento per l'irrogazione della sanzione è effettuata dal Responsabile del Settore "Finanziario e Personale", così come la segnalazione all'UPD nel caso di comportamenti costituenti illecito disciplinare.

DARE ATTO che il presente provvedimento viene sottoscritto anche dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza assegnate allo stesso dalla legge (art. 97 D.Lgs. 267/2000 e 101 CCNL area funzioni locali 17/12/202).

TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Settore, ai dipendenti interessati ed alle RSU.

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Giuffrida



Il SINDACO
Dott. Angelo Tirrito



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale a partire dal 13/12/21 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art.8 della L.R. n°39/97;

- che con lettera n°....., in data/...../..... è stata trasmessa copia della presente al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.8, comma 3, della L.R. n°39/97.

Consegnata al Messo il _____
Il Responsabile del Servizio

N°...../.....del Registro delle Pubblicazioni
Riconsegnata al Respon.Uff.Segreteria
li.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme al suo originale, in carta semplice , per gli usi consentiti dalla legge.

Il Segretario Comunale